

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014**  
**666/2014/R/EEL**

**ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2013 AFFERENTI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2014

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 106/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 635/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2014/R/eel);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il “Secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa, prot. 10578 del 12 dicembre 2014 (prot. Autorità 36391 del 12 dicembre 2014) (di seguito: comunicazione 12 dicembre 2014), recante “Proposta relativa ai costi sostenuti in fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e disposizioni relative all’erogazione del conguaglio 2013”;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 03094/2014, depositata in segreteria il 19 dicembre 2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso, all’Autorità, un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12, seguito da un secondo atto di indirizzo, ad integrazione del primo, con comunicazione 24 luglio 2013 (di seguito: atti di indirizzo);
- in seguito all’acquisizione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha stabilito che, a partire dal 1 luglio

2013, le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;

- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014;
- con la deliberazione 106/2014/R/eel, l'Autorità ha approvato la proposta trasmessa dalla Cassa, ai sensi del comma 6.1 della deliberazione 467/2013/R/eel, riguardante le modalità e le tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia con riferimento agli anni 2013 e 2014;
- con la deliberazione 148/2014/R/eel, l'Autorità ha introdotto un sistema di garanzie di pagamento per l'eventuale ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultino non averne titolo per qualunque motivo, definendo contestualmente le modalità di rilascio delle predette garanzie;
- la medesima deliberazione 148/2013/R/eel dispone, altresì, che i soggetti beneficiari possano svincolare gli importi a essi spettanti, erogati a titolo di acconto per il periodo 2013, previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e che, per il periodo intercorrente dal 31 marzo 2014 fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario, la Cassa riconosca gli interessi sugli importi rilasciati a titolo di anticipazione (ai sensi del comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel) a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la Cassa, con comunicazione 12 dicembre 2014, ha trasmesso un rapporto relativo ai costi sostenuti in fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- nella predetta comunicazione, la Cassa ha, altresì, rappresentato che, qualora non siano venute meno le esigenze che hanno giustificato l'istituzione dell'attuale sistema di garanzie per l'eventuale ripetizione di importi indebitamente erogati, sarebbe opportuno, in continuità con quanto previsto dagli atti dell'Autorità, prevedere l'utilizzo del suddetto sistema di garanzie anche ai fini dell'eventuale recupero degli importi relativi ai conguagli per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013;
- a tale proposito, la Cassa ha, inoltre, precisato che:
  - le somme, da riconoscersi a titolo di conguaglio entro il 31 dicembre 2014, saranno rese disponibili presso il relativo Conto di gestione ed erogate previa presentazione di una fideiussione;
  - sarà emanata una circolare sulle modalità operative e il/i *format* della fideiussione;

- le fideiussioni, in analogia a quanto previsto per l'acconto 2013, mantengono le seguenti caratteristiche:
  - i. la durata almeno biennale;
  - ii. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
  - iii. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta;
- nel caso in cui l'impresa abbia già ricevuto l'acconto per il 2013, quest'ultima potrà scegliere se rilasciare una nuova fideiussione oppure integrare quella già consegnata al fine di incassare l'importo a conguaglio;
- al fine di svincolare l'importo spettante ai soggetti beneficiari, la fideiussione dovrà essere obbligatoriamente conforme a un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet;
- gli importi della fideiussione dovranno essere equivalenti a quelli indicati sull'*account* del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio;
- per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2014 (o diversa, successiva, data di regolarità amministrativo/contabile e antimafia) fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario, l'Autorità stabilisce le modalità di riconoscimento del tasso di interesse sugli importi versati;
- con la deliberazione 635/2014/R/eel, l'Autorità ha definito il contributo a favore di Cassa a copertura dei costi da questa sostenuti per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il procedimento instaurato davanti la Commissione europea, a seguito della notifica, da parte del Governo, delle misure istitutive delle predette agevolazioni, avvenuta il 17 aprile 2014 in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è ancora in corso.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario prevedere che la Cassa, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione 148/2014/R/eel, estenda l'attuale obbligo di rilasciare una preventiva garanzia fideiussoria anche ai soggetti aventi diritto a somme da conguagliare per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 e che riconosca a ciascun soggetto beneficiario, per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2014 fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario, gli interessi su tali importi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte;
- sia, pertanto, opportuno svincolare le somme trattenute presso il Conto, di cui al comma 47.1, lettera x), del TIT, soltanto previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello indicato sull'*account* del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio;

- sia necessario che sulle somme di cui al precedente alinea, la Cassa trattenga, al momento dell'erogazione, il contributo per i costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni in materia delle medesime agevolazioni, pari all'1 per mille dell'importo oggetto di agevolazione (sezione agevolazione visualizzabile da ciascun impresa sull'*account* del Portale energivori);
- sia, inoltre, necessario prevedere che la fideiussione, di cui al precedente punto, in coerenza con la proposta della Cassa, abbia almeno le seguenti caratteristiche:
  - a. abbia una durata almeno biennale;
  - b. preveda la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
  - c. preveda l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta;
- sia opportuno prevedere, pertanto, che la Cassa predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, il formato tipo che deve essere utilizzato ai fini del rilascio della fideiussione bancaria o assicurativa, le caratteristiche del sistema fideiussorio di cui al precedente punto, nonché tutte le ulteriori condizioni che la Cassa ritenga necessario inserire al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni;
- sia opportuno prevedere che, nel caso in cui un'impresa abbia già ricevuto l'acconto per il 2013, quest'ultima possa scegliere se rilasciare una nuova fideiussione oppure integrare con un *addendum* quella già consegnata a garanzia dell'importo indicato sull'*account* del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio;
- sia opportuno prevedere, infine, che la Cassa pubblichi una circolare esplicativa delle modalità di esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti punti, nonché delle modalità di trattamento delle possibili casistiche nella fase di regolazione delle partite economiche a consuntivo;
- sia necessario prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano riviste a conclusione del procedimento di verifica della compatibilità delle misure agevolative in oggetto con il mercato interno da parte della Commissione europea, al fine di garantirne la coerenza con l'esito di tale procedimento, anche per eventuali adeguamenti da operarsi su agevolazioni già erogate;
- sia opportuno che il regime fidejussorio, introdotto con la deliberazione 148/2014/R/eel in occasione delle anticipazioni per il semestre 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 e confermato con il presente provvedimento in ragione di continuità per i conguagli relativi al medesimo periodo, venga riconsiderato entro il 31 marzo 2015, in vista della prevista erogazione delle anticipazioni per l'intero anno 2014, alla luce dell'evoluzione del già richiamato procedimento instaurato presso la Commissione europea

## **DELIBERA**

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 148/2014/R/eel, integrandolo in relazione alle opportune garanzie di pagamento, come indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato, alla Cassa, per le azioni a seguire, inclusa la pubblicazione di una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie all'esecuzione di quanto previsto dal presente provvedimento;
3. di prevedere che la Cassa, dopo la fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, relative all'erogazione dei conguagli per il 2013, predisponga e trasmetta all'Autorità, entro il 28 febbraio 2015, un rapporto sui risultati ottenuti;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico,
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*